



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° 768 del 25/07/2019 prot. gen. 48697 presentata dal Sindaco pro-tempore Avv. Giovanni Formica.

Deliberazione n° 108 del 21/09/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 17:30 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa

passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

con deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "AdeSIONE alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
 - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 768 del 25/07/2019 prot. gen. 48697 prot. OSL 698 del 26/07/2019, presentata dal Sindaco pro-tempore Avv. Giovanni Formica, diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva per l'importo di € 319.629,37 attinente al pagamento della quota capitale relativa all'anticipazione di liquidità assunte con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi di D. L. 35/2013;

Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dal Dirigente del 2° Settore Finanze e Tributi a firma congiunta con il Responsabile del Procedimento Sig. Scattareggia Rino, prot. OSL 6665 del 30/01/2020;

Atteso che l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., con nota prot. 40538/OSL 578 dell'1/7/2020;

Richiamata la Legge 197/2022, art. 1, comma 789 che ha modificato l'art. 255 del D. Lgs 267/2000 rubricato "attività dell'organo straordinario di liquidazione" il cui comma 10, in ordine alla competenza delle anticipazioni della liquidità, sancisce che "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206";

Ritenuto, di dover applicare l'art. 255, comma 10, del D. Lgs 267/2000 così come modificato dalla Legge 197/2022 art. 1, comma 789 che attribuisce alla gestione ordinaria la competenza relativa al pagamento delle anticipazioni di liquidità e, conseguentemente, dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 768 del 25/07/2019 prot. gen. 48697 prot. OSL 698 del 26/07/2019, presentata dal Sindaco pro-tempore Avv.to Giovanni Formica **non ammissibile** in quanto le anticipazioni di liquidità non competono all'Organismo Straordinario di liquidazione;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate **di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 768** del 25/07/2019 prot. gen. 48697 prot. OSL 698 del 26/07/2019 presentata dal Sindaco pro-tempore Avv.to Giovanni Formica per il pagamento di € 319.629,37 relativa all'anticipazione di liquidità assunte con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi di D. L. 35/2013:
 - **non ammissibile totalmente** in quanto il pagamento delle anticipazioni di liquidità non rientra nelle competenze dell'Organismo Straordinario di liquidazione così come sancito dall'art. 255, comma 10, del D. Lgs 267/2000 così come modificato dalla Legge 197/2022 art. 1, comma 789

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
768	€ 319.629,37	€ 319.629,37	0,00

2. di disporre la notifica del presente provvedimento al Sindaco pro-tempore del Comune di Milazzo Dott. Giuseppe Midili;

3. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
- Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Rosalba Mangano

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 25/09/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
